



Edizione di giovedì 16 luglio 2015

ACCERTAMENTO

Qualche soddisfazione dalla Giurisprudenza

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

IMPOSTE INDIRETTE

Somme riscosse senza contratto di locazione: risarcimento o canone?

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità per rilascio anticipato dell'immobile

di Sandro Cerato

IMU E TRIBUTI LOCALI

Classificazione in A/6 e D/10 discriminante ai fini Ici e Imu

di Luigi Scappini

ENTI NON COMMERCIALI

Il collegio sindacale di una associazione non riconosciuta

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

To hold a lecture: come tradurre 'tenere una lezione' in inglese

di Stefano Maffei

ACCERTAMENTO

Qualche soddisfazione dalla Giurisprudenza

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

Facendo un po' di "zapping" tra le sentenze rilasciate dalle Commissioni di merito, capita talvolta di rinvenire alcune pronunce la cui lettura produce grande soddisfazione, una sorta di godimento perverso per il contribuente che riesce a vedere affermate le proprie ragioni, anche andando oltre i meri ragionamenti di convenienza che spesso facciamo nella vita professionale di ogni giorno.

Oltre alla soddisfazione, proviamo anche un senso di ammirazione per i colleghi Difensori che, evidentemente, hanno applicato con tenacia la loro professionalità spingendo il contribuente ad andare sino in fondo, costi quel costi. E nelle due casistiche che brevemente raccontiamo, le cose sono davvero andate per il verso giusto, come sempre dovrebbe essere.

La prima vicenda (CTR Milano n. 2088 del 19-05-2015) attiene alla condanna alle spese di lite, in un caso assolutamente ricorrente: a fronte di una **istanza di rimborso IVA** (parliamo di 800.000 euro) denegata per motivi rivelatisi poi inesistenti, il contribuente, che già aveva presentato – senza successo – istanza di autotutela, impugna l'atto. L'ufficio, nelle more della discussione, revoca l'atto, ed alla discussione in primo grado la CTP dichiara la cessata materia del contendere, **spese compensate**. Il contribuente non ci sta, giustamente, ed impugna la sentenza al solo fine di richiedere la **condanna alle spese di lite**, per il semplice motivo che – ove l'Ufficio si fosse attivato per tempo – il giudizio non si sarebbe dovuto incardinare.

Sono fulminanti alcuni passi della sentenza, a tal punto che ci torna la voglia di fare i commercialisti (e di questi tempi non è cosa facile): "... Ciò costituiva e costituisce evidente ragione di responsabilità etiologicamente valutabile ai fini della disciplina delle spese processuali, tenuto conto che la revoca del diniego di rimborso è intervenuta da parte dell'Agenzia solo a giudizio di primo grado ormai instaurato, e che lo stesso irragionevole diniego iniziale ha determinato un indebito allungamento dei tempi di recupero del credito, di per sé produttivo di danno patrimoniale per un'impresa, che una somma così rilevante come quella di specie ben poteva immettere nei flussi finanziari aziendali, anche riscuotendo interessi attivi tramite deposito bancario, anziché pagarne di passivi, per approvvigionarsi di una somma di pari misura ai fini della continuità dell'attività d'impresa". Il Difensore, poi, probabilmente arrabbiato per il comportamento dell'Ufficio, aveva richiesto anche la **condanna per lite temeraria**; la Commissione lo segue anche su questa via: "... Sul piano applicativo, dunque, non vi è dubbio che sia possibile procedere sia con condanna da lite temeraria per colpa grave ex art.96, comma 1, sia con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3. La sola condizione che nella specie deve ritenersi opportuno e necessario rispettare è che non vi sia una duplicazione dell'importo della condanna, e a tale regola ci si intende qui

conformare". Pertanto, accoglie l'appello, condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (1.200 euro per il primo grado e 1.800 euro per il secondo grado), oltre a 15.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria. Ola!

Un piccolo rammarico: su chi graveranno queste spese? Sul pigro funzionario, sul Direttore dell'Ufficio, oppure sul portafoglio di tutti noi?

L'altra vicenda che non è connessa per tematica, ma semplicemente per la lucidità di ragionamento dei Giudici, attiene la corretta instaurazione del **contraddittorio preventivo nel caso di soggetti trasparenti** (CTP Milano n. 4585 del 20.05-2015). Si parte da un accertamento evidentemente "complicato" per svariate motivazioni. Una sas svolgente attività di agenzia immobiliare si era vista recapitare un **accertamento analitico induttivo** per non avere risposto ad un questionario inviato dall'Agenzia delle entrate (circostanza poi ritenuta scusabile dalla Commissione in quanto dovuta ad un disguido del servizio postale), unitamente ad altre vicende quali l'assenza di contratti scritti con i clienti, l'applicazione di percentuali di mediazione non in linea con il mercato, una compilazione non "perfetta" dello studio di settore.

In sede di accertamento con adesione, l'Ufficio proponeva una riduzione della pretesa dagli originari 103 mila euro a circa 58 mila euro, proposta che veniva rifiutata dal contribuente (sas); peccato che a quel contraddittorio **non fosse ufficialmente rappresentata la socia di minoranza** della sas, titolare della quota del 5% del capitale sociale.

Tale circostanza ha determinato due differenti strategie difensive da parte dei 2 soci:

- il socio di maggioranza (95%), ha considerato il merito della vicenda, sostenendo la non corretta ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio, che avrebbe difettato nella considerazione di alcune giustificazioni (peraltro avanzate in forma scritta nel contraddittorio e completamente trascurate dall'Ufficio);
- il socio di minoranza (5%) ha semplicemente lamentato il fatto di **non essere stato coinvolto nella fase di contraddittorio** per l'adesione, sostenendo che avrebbe volentieri profittato della proposta dell'Ufficio.

Oltre ad avere sostenuto la impossibilità di ricostruzione analitico induttiva dei ricavi per assenza delle presunzioni gravi precise e concordanti (che, in questa sede, assumo importanza secondaria), *"la Commissione rileva che, in caso di accertamento in capo ad una società di persone, con conseguenti ricadute in capo ai soci per trasparenza impositiva, vige il principio di litisconsorzio necessario, non solo nell'ambito procedimentale del ricorso, ma per tutti gli atti endoprocedimentali prodromici all'emissione di atti impositivi che possano incidere sugli interessi individuali delle persone, quale indubbiamente è l'avviso di accertamento."*

Supporta la tesi sopra espressa, la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 19667/2014, in tema di garanzia e rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

E' innegabile inoltre che non ci sia stato un contraddittorio tra l'Ufficio ed i ricorrenti prima dell'emissione dell'accertamento, ma che si sia esperito esclusivamente un tentativo di accertamento con adesione, richiesto dalla società, nel corso del quale peraltro non sono stati invitati tutti i soci della società".

Quindi, anche in questo caso è bastevole l'avere omesso di attribuire al contraddittorio (peraltro nemmeno preventivo, come dovrebbe essere) la giusta importanza che lo stesso riveste per determinare la nullità dell'atto. Ed anche questo ci piace parecchio.

Con queste due piccole contestazioni, per una volta, chiudiamo il pezzo con il sorriso sulla bocca.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IMPOSTE INDIRETTE

Somme riscosse senza contratto di locazione: risarcimento o canone?

di Leonardo Pietrobon

Molto spesso capita di dover gestire **l'incasso o il pagamento di somme** di denaro in **assenza di un contratto** di locazione, in quanto in alcuni casi non si è ancora stipulato il relativo atto formale e in altri casi perché il rispettivo **contratto è scaduto** e **non si è ancora provveduto al suo rinnovo**. La problematica che si pone, nella sua estrema delicatezza, è di natura trasversale, in quanto tocca sia gli aspetti delle imposte dirette e sia delle imposte indirette, quali Iva ed imposta di registro.

Su tale questione è intervenuta in modo specifico **l'Agenzia delle entrate**, con la R.M. n. 154/E/2003 e la **C.M. n. 43/E/2007**, la quale ha analizzato proprio la fattispecie in cui il conduttore, pur pagando il canone di locazione, occupi un fabbricato "senza titolo", in quanto:

1. **non è ancora stato stipulato il contratto**, oppure il medesimo è scaduto e non si è ancora provveduto al suo rinnovo;
2. **il contratto è scaduto** ma il conduttore **non vuole rilasciare l'immobile**.

L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle due fattispecie di cui sopra ha stabilito che:

- nel caso di **mancata stipula del contratto** di locazione o mancato rinnovo (ipotesi a), le somme corrisposte e rispettivamente percepite **costituiscono un'indennità di occupazione** aventi la natura di **canone di locazione**;
- nel caso, invece, di **contratto scaduto e mancato rilascio** dell'immobile da parte del conduttore (ipotesi b) le **somme corrisposte** e rispettivamente percepite assumono la **qualifica di indennità di occupazione aventi natura risarcitoria**.

L'elemento fondamentale individuato, quindi, dall'Agenzia delle entrate **per stabilire la natura** delle somme corrisposte è rappresentato dalla **volontà delle parti coinvolte**.

Nel caso in cui **l'indennità di occupazione** abbia natura di **canone di locazione**, ovverosia appaia evidente "*la volontà delle parti di instaurare un rapporto contrattuale o di proseguire nello stesso*", trova **applicazione la disciplina dei contratti di locazione**. Tale manifestazione di volontà si verifica a mero titolo esemplificativo nei casi in cui vengano **stipulati appositi atti di impegno a locare**, non seguiti dalla stipula del contratto definitivo, oppure non vengano poste in essere, dal proprietario, **né procedure di sfratto né azioni dirette inequivocabilmente alla restituzione dell'immobile**. In tal caso:

1. **l'imposta di registro va calcolata secondo le aliquote ordinarie** indicate dall'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86;
2. **le modalità di registrazione** rimangono **immutate** e sono analoghe a quelle previste per i **contratti verbali**;
3. **il conteggio del termine di 30 giorni** per l'assolvimento dell'imposta di registro decorre:
 - **in caso di occupazione precontrattuale, dal giorno in cui al locatario viene consegnato l'immobile** in attesa della formalizzazione del contratto;
 - in caso di **occupazione post contrattuale, dal giorno successivo alla scadenza del vecchio contratto**, in attesa della stipula del nuovo.

Nel caso in cui, invece, l'indennità di occupazione abbia **natura risarcitoria** (ipotesi b), ovverosia si è in presenza di una **risoluzione del contratto di locazione**, ma sussista l'occupazione da parte del precedente conduttore, **si determina la cessazione degli effetti negoziali** del contratto stesso, di conseguenza **non può trovare applicazione la disciplina propria dei contratti di locazione**. Su tale questione, l'Agenzia afferma infatti che “*l'occupazione dell'immobile avviene o prosegue in aperto contrasto con la volontà del proprietario dell'immobile, senza alcun collegamento con un contratto di locazione (già stipulato in precedenza ovvero da stipulare in futuro)*”.

La volontà delle parti contrattuali di “cessazione” del contratto **emerge a titolo esemplificativo** nei comportamenti posti in essere da parte del proprietario diretti alla restituzione dell'immobile quali: l'inizio del **procedimento di sfratto**, la **notifica di un provvedimento di rilascio** dell'immobile emanato dal giudice competente, la **notifica di un atto di precetto**, l'esistenza di **corrispondenza volta a dimostrare la volontà di non concedere il rinnovo o di risolvere** (nel rispetto delle disposizioni normative specifiche) anticipatamente il contratto di locazione.

In tal caso, ai fini delle imposte indirette si ricorda che:

- **l'imposta di registro va calcolata nella misura del 3%**, ex articolo 9 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, secondo cui, gli Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale scontano l'imposizione nella misura indicata;
- ai fini **Iva le somme sono sempre considerate escluse dalla base imponibile**, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, n. 1 D.P.R. n. 63/1972.

Sotto il profilo “procedurale” si ricorda che l'indennità risarcitoria **non regolamentata da atto scritto non sconta l'obbligo di registrazione**. Nel caso in cui la stessa venga stabilita e concordata tramite:

1. **corrispondenza commerciale** la registrazione è obbligatoria **solo in caso d'uso**;
2. **convenzione sottoscritta** dalle parti la registrazione **è obbligatoria e va effettuata entro**

20 giorni dalla formazione dell'atto.

In conclusione, si può osservare che la procedura meno onerosa e con un certo margine di "certezza" è costituita da corrispondenza commerciale, in quanto permette di contenere il costo nella semplice spesa postale e di ottenere una certezza temporale degli accordi intercorsi tra le parti coinvolte.

Per approfondire le problematiche fiscali relative ai contratti di locazione ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità per rilascio anticipato dell'immobile

di Sandro Cerato

Nell'ambito dei **contratti di locazione di immobili**, può verificarsi che il conduttore rilasci anticipatamente l'immobile rispetto alla scadenza contrattuale, e che a fronte di tale evento percepisca un'indennità. Nel presente lavoro si affronta il caso di un **professionista** che percepisce una somma da parte della società locatrice dell'immobile rilasciato.

Iniziando l'indagine in capo al conduttore, è necessario verificare se l'indennità percepita dal professionista possa inquadrarsi tra i **componenti positivi di reddito** di lavoro autonomo, di cui all'art. 54 del TUIR. In tale disposizione, ed in particolare nel co. 1, si desume che i **compensi rilevanti ai fini della formazione del reddito** sono quelli percepiti nel periodo d'imposta (criterio di cassa), “nell'esercizio dell'arte o della professione”, con ciò escludendo tutti i proventi di natura straordinaria (in tal senso, si veda la R.M. 22.10.2001, n. 163/E). Tale posizione è stata riaffermata nella C.M. 19.7.2007, n. 46/E, secondo cui “*affinché un provento sia assoggettabile a tassazione è necessario che si configuri come compenso relativo all'attività professionale, oppure relativo alle altre attività che comunque danno luogo a reddito di lavoro autonomo, benché esercitate al di fuori dell'attività professionale*”. In buona sostanza, come sottolineato anche nella **Circolare 1/IR/2008** (Istituto di Ricerca dei dotti commercialisti ed esperti contabili, ora Fondazione nazionale Commercialisti), pur essendo la **nozione di compenso onnicomprensiva, non si possono ricoprendere anche le somme che non hanno funzione remunerativa**. Né, d'altro canto, la lettura delle successive disposizioni di cui all'art. 54 del TUIR portano a ricoprendere l'**indennità in questione** nel reddito di lavoro autonomo, in quanto sono disciplinate altre fattispecie (plusvalenze, cessione della clientela ed altri diritti immateriali, ecc.), tra cui **non sono previste le indennità in questione**. Le sole indennità rilevanti, semmai, sono quelle dirette a risarcire il danno all'immagine del professionista (R.M. 7.12.2007, n. 356/E), trattandosi di una somma “*finalizzata a compensare una spesa che l'utente ha sostenuto per la produzione del reddito professionale*”, ovvero quelle percepite a compensazione di mancati introiti professionali (R.M. 13.10.2010, n. 106/E). È quindi possibile concludere che **l'indennità percepita dal professionista per “lasciare” l'immobile**, e quindi per la risoluzione anticipata del contratto, **non ha rilevanza reddituale** nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda la **società che eroga tale indennità**, la cui origine è stata descritta in precedenza, è necessario verificare se la stessa, affinché possa essere dedotta, rientri nel novero delle **sopravvenienze passive** di cui all'art. 101, co. 4, del TUIR, secondo cui rientrano in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, “*il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in*

*precedenti esercizi". Esempi di **sopravvenienze passive** sono i minori ricavi che emergono nell'esercizio successivo per effetto di revisioni di prezzo o di contratto, nonché i minori valori di proventi iscritti per un importo eccessivo nell'esercizio precedente a causa di errori. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l'indennità non rientri in alcuna delle due ipotesi delineate, le quali, come si desume dagli esempi proposti, richiedono una "correlazione" tra il costo sostenuto (sopravvenienza) in un esercizio ed i ricavi o proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti periodi d'imposta. Nel caso di specie, a parere di chi scrive, tale nesso mancherebbe del tutto, in quanto l'indennità erogata è frutto di un accordo sopravvenuto tra le parti, il cui obiettivo, come detto, è di ristorare il professionista dal "danno" subito per dover liberare i locali anzitempo (prima della scadenza naturale del contratto). In altre parole, non sussiste alcun nesso con i proventi (canoni di affitto) che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa in precedenti esercizi. Si ritiene, quindi, che tale indennità non sia deducibile dal reddito d'impresa della società erogante.*

IMU E TRIBUTI LOCALI

Classificazione in A/6 e D/10 discriminante ai fini Ici e Imu

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.13740 del 3 luglio 2015, conferma l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, apertosi con la sentenza a SS.UU. n. 18565/2009 e ribadito di recente con la sentenza n.5167/2014, affermando come **ai fini Ici, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, che ne comporta l'esenzione da imposta, rileva l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10)**, per cui l'immobile sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 557/93. In ragione di ciò, se l'immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, assoggettato. Parimenti, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Il requisito dell'accatastamento in A/6, se fabbricato abitativo, e D/10, se fabbricato strumentale, è richiesto ai fini Ici ed ora Imu, mentre, per quanto attiene l'imposizione diretta, rimane sufficiente il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati nell'articolo 9, comma 3 e 3-bis, del D.Lgs. n.557/1993.

Per quanto attiene limitatamente ai **fabbricati abitativi**, ai sensi del comma 3, preliminarmente, il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione alternativamente da:

1. soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per **esigenze connesse all'attività agricola** svolta;
2. affittuario del terreno stesso o soggetto che **conduce il terreno** cui l'immobile è asservito in virtù di altro titolo idoneo. Tale previsione normativa è seguente ai chiarimenti in materia di ruralità dei fabbricati fornita dall'Agenzia del Territorio con la circolare n.7/T del 2007 al paragrafo 3.1.;
3. **familiari conviventi a carico** dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) che risultino tali dalle certificazioni anagrafiche ed i coadiuvanti iscritti con tale qualifica ai fini previdenziali;
4. soggetti titolari di trattamenti **pensionistici** corrisposti in seguito ad attività svolte in campo agricolo;
5. almeno **un socio o amministratore di società agricola**.

Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'utilizzo, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 5) i soggetti devono rivestire la qualifica di **imprenditore agricolo** e l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art.8 della Legge n.580/93.

Ne deriva che tale requisito non è richiesto per:

- i familiari conviventi a carico;
- i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorative svolte in agricoltura;
- i coadiuvanti iscritti con tale qualifica ai fini previdenziali.

Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a **1 ettaro** e deve essere censito al catasto dei terreni con attribuzione di reddito agrario. Nell'ipotesi di terreni adibiti a colture in serra e alla funghicoltura, l'estensione viene ridotta a 3.000 mq. La riduzione si applica anche per i terreni che fanno parte di comuni montani come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge n.97/1994.

Ai sensi del comma 4, sempre dell'articolo 9, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello **stesso comune o in comuni confinanti**.

Viene individuato anche un requisito reddituale poiché il **volume di affari** che deriva dalle attività agricole deve essere superiore alla metà del reddito complessivo, senza prendere in considerazione i trattamenti pensionistici erogati in dipendenza di attività agricole svolte nel passato. Il limite viene ridotto a un quarto nel caso in cui il terreno sia ubicato in comuni montani. In presenza di contribuenti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'Iva, il volume d'affari si presume pari a euro 7mila, consistenti nel limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 d.P.R. n.633/1972.

Ultimo requisito richiesto è che l'immobile, per essere considerato rurale, non deve avere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

Per chiudere il cerchio intorno alle caratteristiche appena menzionate, bisogna riportare quanto disciplinato dal co.5 dell'art.9, ai sensi del quale *“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti”*. In senso conforme la C.M. n. 73/E/1994.

Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, se sul terreno su cui è svolta l'attività agricola insistono **più unità immobiliari a uso abitativo**, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti **distintamente**. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel co.3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

Per approfondire le problematiche fiscali relative all'agricoltura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

ENTI NON COMMERCIALI

Il collegio sindacale di una associazione non riconosciuta

di Guido Martinelli

L'associazione pur non essendo dotata di personalità giuridica è stata configurata dalla giurisprudenza come **un soggetto di diritto distinto dagli associati in quanto ha un proprio patrimonio** costituito dal fondo comune, una propria autonomia negoziale ed una propria capacità, del tutto distinti dalle persone degli associati e gli atti compiuti dagli amministratori le sono imputabili in base al rapporto di rappresentanza organica.

L'esistenza di un'associazione non riconosciuta non è condizionata da alcuna formalità: non deve, pertanto, necessariamente costituirsi a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, salvo che tale forma non sia richiesta dalle leggi speciali e dagli elenchi a cui intende iscriversi (promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.).

Elementi necessari dell'associazione in senso tecnico sono quindi **l'accordo degli associati**, che si vincolano fra di loro al conferimento di beni, servizi o della propria attività personale ed al rispetto delle regole che disciplinano la vita del gruppo, **il perseguimento di uno scopo comune e la stabilità di detto gruppo**.

In pratica, la disciplina è data fondamentalmente dagli accordi degli associati: essi sono quindi liberi di stipulare i propri patti sociali tramite uno statuto in cui si preveda il funzionamento dell'associazione ed i relativi strumenti, quali l'assemblea dei soci, che avrà determinati poteri decisionali in senso ampio, fra cui quello di nominare gli amministratori, il Consiglio Direttivo e **gli eventuali organi di controllo, quali il collegio dei probiviri, quale organo di giustizia endoassociativo, o il collegio sindacale, per un controllo più accurato della legittimità dell'attività dell'organo amministrativo e di controllo dei conti.**

L'opportunità dell'organo di controllo nasce proprio dalla separazione del patrimonio dell'associazione da quello dei singoli associati.

A differenza, però, di quanto viene previsto dal quinto libro del codice civile (artt. 2397 e ss.) per le società circa la necessaria e obbligatoria presenza del collegio dei sindaci, quale organo interno di controllo di legittimità sulla gestione sociale, nulla rileva, in merito a questo punto, per quel che concerne le associazioni non riconosciute. Alla luce della giurisprudenza prevalente e della dottrina dominante, appare evidente, infatti, che **organi necessari di dette associazioni siano solamente da un lato l'assemblea, formata dall'intera collettività degli associati, che è "organo deliberativo" per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto, e dall'altro gli amministratori, che costituiscono l' "organo esecutivo" e rappresentativo dell'ente**, in quanto è proprio in virtù del loro operato che vengono eseguite le

delibere assembleari ed è proprio attraverso di loro che l'associazione agisce e stabilisce i rapporti con i terzi. Ciò non toglie, comunque, la possibilità che il collegio sindacale sia espressamente (ma, ricordiamo, non necessariamente), previsto dallo statuto associativo ed in tal caso le norme di riferimento potranno, ma non dovranno essere necessariamente quelle dettate dal codice civile per le Spa. In merito a questo punto è opportuno ricordare che il contratto associativo in esame (che ha natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo) è regolato, oltre che dalla propria normativa primaria ed esclusiva (artt. 36, 37 e 38 c.c.) e dalle norme dettate per le associazioni riconosciute che concernano soprattutto la base associativa sociale ed i rapporti interni, prescindendo dal loro riconoscimento e dalle sue conseguenze (e ciò in via analogica), anche dalle norme fissate dal codice per le società di persone, sempre che siano compatibili con le caratteristiche delle associazioni non riconosciute e soprattutto con quella dell'assenza del fine di lucro.

Tant'è che appare del tutto legittima anche la figura del revisore unico in assenza del collegio.

Si ricorda che al collegio sindacale vanno attribuite diverse funzioni tra cui quella di controllo (art. 2403, c. 1° c.c.) sull'amministrazione della società e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, oltre alle funzioni consultive (artt. 2429, c. 2° e 2405 c. 1° c.c.) e a quelle di amministrazione attiva (artt. 2406 c.c.).

A completamento di quanto detto relativamente al collegio sindacale, si ricorda che nel caso in cui detto organo sia previsto dallo statuto associativo, i suoi componenti saranno i soci stessi, in quanto **non essendo organo necessario non risulta parimenti necessario che i suoi membri siano revisori contabili**, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 per le Spa, che ha sostituito il ruolo dei revisori ufficiali dei conti con un registro di revisori legali, istituito presso il Ministero, la cui iscrizione è subordinata a prova di controllo della competenza professionale.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

To hold a lecture: come tradurre ‘tenere una lezione’ in inglese

di Stefano Maffei

Rabbrividisco quando leggo come taluni **avvocati e commercialisti** tentano di descrivere -in inglese- le proprie attività di relatori e conferenzieri. Proprio settimana scorsa, per esempio, mi sono imbattuto in un terribile *I kept a relation in a Master course* che sembrava un monumentale inno al **falso amico**.

Il verbo *to keep*, infatti, può certamente tradursi con ‘**tenere**’ ma il suo significato proprio è piuttosto **mantenere**. Così ad esempio, è corretto scrivere *I kept a good working relation with my former employer* (ho mantenuto un ottimo rapporto con il mio **precedente datore di lavoro**). Assai utile è anche l'espressione *to keep track of* (**tener traccia di**): ad esempio, *when you have multiple clients, it may become rather difficult to keep track of all deadlines* (tutte le **scadenze**). Infine, *to keep in mind* significa ‘tenere a memoria’ o semplicemente **ricordare**: *Please keep in mind that your business meeting is scheduled for 4pm* (il tuo **incontro di lavoro** è fissato alle ore 16.00).

Allo stesso modo, *relation* traduce sì **relazione**, ma non nel senso di lezione o seminario. Piuttosto, imparate l'espressione *in relation to* che è utile nell'ambito della corrispondenza professionale. Ad esempio, capiterà di leggere *I have a number of concerns in relation to your comments* (ho una serie di **perplessità** in relazione ai tuoi commenti). Talvolta *relation* significa **attenzione**: quando il vostro navigatore non funziona potrete scusarvi del ritardo dicendo *the map didn't seem to bear any relation to the roads*. Attenzione anche al termine *relationship*, da usare specialmente quando ci si riferisce ad una **relazione interpersonale**: *marital relationship, sexual relationship, professional relationship*.

Come anticipato nel titolo, **tenere una relazione** ad un **convegno** o **conferenza** si traduce invece con *to hold a lecture* ovvero *to give a speech at a conference*, espressioni molto utili sia nel vostro CV che nel **profilo LinkedIn**. Potete inoltre aggiungere alla vostra biografia una frase tipo questa: *I regularly lecture on real estate/tax litigation/bankruptcy law at seminars for the continuing education of lawyers/accountants/judges*.

Sono ancora disponibili due posti per il **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015): visitate il sito www.eflit.it e scrivete subito se volete partecipare.